



AVVISO PUBBLICO

“Contributi per il sostegno dei processi di digitalizzazione delle imprese del Lazio”

“VOUCHER DIAGNOSI DIGITALE”

INDICE

FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Articolo 1 – Finalità e Progetti ammissibili	4
Articolo 2 – Beneficiari	6
Articolo 3 – Natura e misura dell’Aiuto.....	7
Articolo 4 – Costi Ammissibili.....	8
Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione delle Domande.....	9

FASE DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE

Articolo 6 – Istruttoria delle richieste e concessione dell’Aiuto.....	12
Articolo 7 – Sottoscrizione dell’Atto di impegno e realizzazione del Progetto	14
Articolo 8 – Erogazione dell’Aiuto	15
Articolo 9 – Rinuncia, revoca e restituzione dell’Aiuto.....	17
Articolo 10 – Comunicazioni, Legge 241/90 e trattamento dei dati personali	19

APPENDICI

Appendice n. 1 – Definizioni	21
Appendice n. 2 – Requisiti Generali di Ammissibilità	26

ALLEGATO

Modulistica e relative istruzioni

Le Appendici e l’Allegato sono parti integranti e sostanziali dell’Avviso.

Le parole nel testo con la lettera maiuscola e in Grassetto sono definite nell’Appendice 1.

Fase di presentazione della Domanda

Articolo 1 – Finalità e Progetti ammissibili

Articolo 2 – Beneficiari

Articolo 3 – Natura e misura dell’Aiuto

Articolo 4 – Costi Ammissibili

Articolo 5 – Modalità e termini per la presentazione delle Domande

Articolo I – Finalità e Progetti ammissibili

La Regione Lazio con il presente **Avviso** intende sostenere la transizione digitale delle **MPMI** del Lazio sostenendo l'acquisizione di una **Diagnosi Digitale** che le renda consapevoli dei vantaggi di investire in tale direzione nonostante la crisi di liquidità dovuta alla pandemia da Covid-19.

Sono agevolabili **Progetti** per l'acquisizione di una **Diagnosi Digitale**. Per **Diagnosi Digitale** si intende una relazione che contenga come minimo:

- un'approfondita valutazione del grado di maturazione dell'impresa beneficiaria sotto il profilo della digitalizzazione dei processi ed eventualmente dei prodotti, con evidenza della situazione in termini di sicurezza e rispetto della normativa;
- una mappatura dettagliata delle dotazioni *hardware* e *software* presenti e delle soluzioni digitali già adottate;
- un'analisi dei possibili interventi, anche alternativi o sequenziali, compresa quella relativa all'integrazione di tali interventi tra loro e rispetto alle dotazioni presenti e alle soluzioni in essere, con evidenza dei benefici attesi in termini qualitativi e quantitativi;
- una stima dei tempi e dei costi di ciascun intervento, le possibili modalità di finanziamento (incluso il ricorso al *software as a service* e a finanziamenti agevolati) e l'identificazione, ove rilevanti, delle condizioni di contorno.

La **Diagnosi Digitale** deve essere realizzata da un unico prestatore di servizi dotato di una appropriata professionalità specifica e indipendente rispetto ai possibili realizzatori degli interventi in essa consigliati, vale a dire uno tra quelli di seguito indicati¹:

- a. uno dei 45 Poli Nazionali candidati in data 9 novembre 2020 dal MISE alla call europea per la selezione degli *European Digital Innovation Hubs* e preselezionati a seguito dell'avviso pubblico del 17 agosto 2020; nel caso il Polo Nazionale non risulti ancora costituito il fornitore può essere un DIH – EDI Digital Innovation Hubs promotore del Polo Nazionale purché registrato nella rete nazionale²;
- b. uno degli 8 *Competence Center* di cui al Piano nazionale Impresa 4.0 (D.MISE 12 settembre 2017)³;
- c. uno dei 27 Centri di Trasferimento Tecnologico certificati sulle tematiche di Industria 4.0 (D.MISE 22 maggio 2017);
- d. un manager dell'innovazione iscritto nell'apposito elenco (D.MISE 7 maggio 2019);
- e. altri soggetti in grado di garantire adeguata professionalità e indipendenza, vale a dire in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati:

¹ L'elenco dei soggetti di cui alle lettere a) (compresi i DIH – EDI *digital innovation hub* appartenenti alla rete nazionale), b) e c) è reperibile su <https://www.atlantei40.it/>.

² <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/poli-digitali>

³ <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/centri-di-competenza>

- i. essere una persona giuridica (sono escluse le persone fisiche);
- ii. avere realizzato negli ultimi tre anni almeno 10 servizi di diagnosi digitale per conto di imprese, per un fatturato complessivo di almeno 200.000,00 euro;
- iii. non essere controllato da o controllare, direttamente o indirettamente, imprese fornitrici di hardware, software o soluzioni digitali.

Tutti i **Progetti** devono:

1. essere realizzati da **MPMI** in forma singola; ogni **MPMI** può presentare un unico **Progetto**;
2. riguardare un'attività imprenditoriale svolta dal **Beneficiario** in una o più **Sedi Operative** localizzate nel territorio della regione Lazio;
3. presentare **Costi Ammissibili** non inferiori a 10.000,00 euro;
4. essere avviati (incarico, contratto o documento analogo) successivamente alla data di pubblicazione del presente **Avviso** sul **BUR Lazio**.
5. non risultare completati (data ultima fattura) alla data della presentazione della **Domanda**.

La **MPMI** agevolata, pena la revoca dell'**Aiuto** concesso, non deve essere rilocalizzata al di fuori del territorio della regione Lazio nei 5 anni successivi alla data di erogazione del saldo dell'**Aiuto** e al di fuori degli Stati appartenenti allo Spazio Economico europeo nei 10 anni successivi a tale data.

I **Progetti** devono essere completati (data ultima fattura) e rendicontati, con le modalità indicate nel successivo articolo 6, entro 180 giorni dalla **Data di Concessione**.

Articolo 2 – Beneficiari

I **Beneficiari** degli **Aiuti** previsti dal presente **Avviso** sono le **MPMI**, come definite dall'Appendice I al Regolamento (UE) 651/2014, che al momento della **Domanda**:

- a. siano iscritte al **Registro delle Imprese** o, nel caso di **Titolari di partita IVA**, abbiano una Partita IVA attiva;
- b. non siano enti creditizi e finanziari e non operino nei **Settori Esclusi**;
- c. nel caso delle **Medie Imprese**, non siano **Impresa in Difficoltà** alla data del 31 dicembre 2019.

I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della **Domanda** e fino alla **Data di Concessione** dell'**Aiuto**, ad eccezione di quello previsto alla lettera a) che deve essere mantenuto fino al momento dell'erogazione dell'**Aiuto**.

I **Beneficiari** inoltre devono avere la **Sede Operativa** in cui si svolge l'attività imprenditoriale che beneficia della **Diagnosi Digitale**, nel territorio della regione Lazio, al più tardi al momento della erogazione dell'**Aiuto**.

I **Beneficiari** infine devono possedere i requisiti generali di ammissibilità riportati nell'Appendice 2 all'**Avviso**.

Il possesso dei requisiti è attestato mediante dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e prodotte da **GeCoWEB Plus** in conformità ai modelli riportati nell'allegato all'**Avviso**.

Tali dichiarazioni saranno verificate da Lazio Innova anche successivamente all'erogazione dell'**Aiuto**, così come stabilito dall'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, come modificato dall'art. 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, con applicazione, nel caso di dichiarazioni mendaci, della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali, rispettivamente previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., come da ultimo rese più severe per effetto del citato articolo 264.

Articolo 3 – Natura e misura dell’Aiuto

L’**Avviso** ha una dotazione finanziaria di 5.000.000,00 euro.

L’**Aiuto** è concesso a fondo perduto, entro il 31 dicembre 2021 ai sensi della sezione 3.1 del **Quadro Temporaneo** e dell’art. 54 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, nella misura del 70% dei **Costi Ammissibili**.

L’**Aiuto** massimo erogabile è pari a 15.000,00 euro per singola **Impresa**.

L’**Aiuto** dovrà comunque:

- rispettare il massimale previsto dalla sezione 3.1 del **Quadro Temporaneo** a livello di **Impresa Unica**⁴;
- rispettare eventuali vincoli previsti dalla normativa relativa ad altri sostegni pubblici ottenuti per gli stessi **Costi Ammissibili**.

Eventuali incrementi dell’importo complessivo del **Progetto** realizzato rispetto all’importo complessivo del **Progetto** ammesso non determinano in nessun caso un incremento dell’ammontare dell’**Aiuto** erogabile rispetto a quello inizialmente concesso.

⁴ Al 30 giugno 2021 tale massimale è pari a 1.800.000 euro.

Articolo 4 – Costi Ammissibili

Sono **Costi Ammissibili** quelli necessari a realizzare il **Progetto** e si distinguono in:

- A. Spese Ammissibili** da rendicontare relative all'acquisto della **Diagnosi Digitale** di cui all'articolo 1 da un unico prestatore di servizi tra quelli previsti dal medesimo articolo;
- B.** Costi del personale a forfait in misura pari al 20% delle **Spese Ammissibili** di cui al punto A, in analogia a quanto consentito dall'art. 68 bis (1) del Reg. (UE) 1303/2013.

Le **Spese Ammissibili** devono essere:

- a. espressamente e strettamente pertinenti al **Progetto** e ad esso riferibili;
- b. congrue, ovvero a prezzi di mercato;
- c. in regola dal punto di vista della normativa civilistica, fiscale, sugli **Aiuti** e sui **Fondi SIE** e in particolare, come specificato in dettaglio nelle "linee guida per la rendicontazione" disponibili nella pagina dedicata all'**Avviso** del sito www.lazioinnova.it, devono:
 - derivare da un contratto o altro atto equivalente ai sensi degli artt. 1321 e ss. del c.c. (lettere d'incarico, preventivi e ordini accettati, altro);
 - essere giustificate da fattura o da documento contabile di valore probatorio equivalente anche ai fini fiscali;
 - essere pagate mediante uno dei **Mezzi di Pagamento Ammissibili**.

Non sono comunque ammissibili:

- a. i costi derivanti da autoproduzione, autofatturazione da parte del **Beneficiario** o sostenute nei confronti di **Parti Correlate**;
- b. l'IVA e ogni altro costo accessorio di natura fiscale, salvo il caso in cui sia un costo per il **Beneficiario** non essendo in alcun modo detraibile o recuperabile, tenendo conto della disciplina fiscale applicabile;
- c. gli interessi passivi e qualsiasi altro onere accessorio di natura finanziaria.

Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione delle Domande

Le **Domande** di **Aiuto** devono essere presentate esclusivamente seguendo la procedura di seguito indicata.

Nella modulistica di cui all'Allegato all'**Avviso** è riportato il modello di **Domanda** che sarà generato dal sistema **GeCoWEB Plus** e i modelli delle altre dichiarazioni da rilasciare, con le relative istruzioni. Ulteriori istruzioni sono contenute nel documento "Istruzioni per l'uso di GeCoWEB Plus" disponibile sul sito www.lazioinnova.it nella pagina dedicata all'**Avviso**.

PRIMO PASSO: compilazione del **Formulario** sul portale **GeCoWEB Plus**

Il **Richiedente** o un suo incaricato deve accedere alla piattaforma **GeCoWEB Plus** accessibile dal sito www.lazioinnova.it e compilare l'apposito **Formulario**. La piattaforma mette a disposizione l'informativa di cui all'art. 13 della **Disciplina Privacy** che il compilatore ha l'onere di rendere nota ad ogni persona fisica i cui dati personali sono comunicati a Lazio innova per effetto della presentazione della **Domanda**.

Il **Formulario** è disponibile on line a partire dalle ore 12:00 del 31 agosto 2021 e fino alle ore 18:00 del 5 ottobre 2021, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria.

Al **Formulario**, oltre alle altre dichiarazioni da rilasciare da parte del **Richiedente** in specifici casi in base a quanto indicato nell'Allegato all'**Avviso**, devono essere allegati i seguenti documenti:

- il preventivo, o il contratto se già disponibile, relativo all'acquisto della **Diagnosi Digitale** di cui all'articolo 1 prodotto da un unico prestatore di servizi tra quelli previsti dal medesimo articolo. Il preventivo, o contratto, deve articolare nel dettaglio le attività da realizzarsi da parte del prestatore di servizi per produrre la **Diagnosi Digitale** e la relativa metodologia, fornendo per ciascuna attività o fase l'impegno stimato in termini di tempo/uomo, un profilo delle risorse umane impiegate e l'utilizzo di eventuali ulteriori risorse che influenzino il preventivo;
- nel caso il prestatore di servizi rientri nella categoria di cui alla lettera e) dell'articolo 1: l'apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti ivi previsti da redigersi in conformità al modello 4 di cui all'allegato all'**Avviso**;
- nel caso di **Titolari di partita IVA** non iscritti al **Registro delle Imprese Italiano**: l'ultimo modello di "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" (modello AA9) presentato all'Agenzia delle Entrate, ai fini della verifica della **Sede Operativa**;
- nel caso di imprese iscritte a **Registri delle Imprese** di altri Stati membri della UE: l'incarico conferito ad un revisore legale o ad un avvocato abilitato alla professione in Italia, per rappresentare il richiedente, e la relazione di tale rappresentante in merito alla equipollenza dei requisiti posseduti dal richiedente rispetto a quelli previsti dall'**Avviso** sulla base della legislazione italiana e la relativa documentazione equipollente.

SECONDO PASSO: invio della Domanda

Terminata la compilazione del **Formulario** e caricati i documenti previsti, il **Richiedente** deve completare la procedura utilizzando le funzionalità presenti nella maschera “Invia Domanda”, accessibile tramite l’apposito comando presente nella Scheda “Riepilogo Domanda”.

In primo luogo, è necessario scaricare, tramite il pulsante “Download Modello”, il file contenente la **Domanda**, il **Formulario** compilato e l’elenco dei documenti ivi caricati.

Il file generato dal sistema deve essere sottoscritto con **Firma Digitale** da parte del **Legale Rappresentante** del **Richiedente**, caricato a sistema (utilizzando in sequenza i pulsanti “Upload” e “Salva Allegato”) e quindi inviato con il comando “Invia domanda”. Si sottolinea che, se nel frattempo sono state apportate modifiche al **Formulario** o ai documenti caricati, il sistema impedisce di caricare la **Domanda** (“Upload”) e la procedura deve essere ripetuta.

L’invio della **Domanda** deve avvenire a partire dalle ore 12:00 del 7 settembre 2021 e fino alle ore 18:00 del 5 ottobre 2021, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria mediante apposito provvedimento amministrativo da adottarsi da parte della **Direzione Regionale** e da pubblicarsi sul **BUR Lazio** e sui siti www.lazioinnova.it e www.lazioeuropa.it.

Attivando il comando “Invia domanda”, il sistema **GeCoWEB Plus** invia automaticamente, all’indirizzo **PEC** del **Richiedente** indicato nel **Formulario**, una comunicazione contenente la conferma dell’invio della **Domanda** e il suo codice identificativo. Tale invio costituisce il presupposto per l’avvio del procedimento amministrativo disciplinato dall’**Avviso** e determina il rispetto dei termini e l’ordine di presentazione delle **Domande**.

Disciplina generale in tema di presentazione delle richieste

È ammissibile la presentazione di una sola **Domanda** per ciascun **Richiedente**. Qualora risultino inviate più di una **Domanda** da parte del medesimo **Richiedente** sarà considerata valida la prima **Domanda** pervenuta entro i termini.

Presentando la **Domanda**, il **Richiedente** riconosce e accetta pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente **Avviso** e nel sottoscrivere le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in conformità a quelle previste nei moduli allegati all’**Avviso**, prende atto delle conseguenze, anche penali, che comporta l’aver reso dichiarazioni mendaci, conformemente a quanto previsto dall’articolo 2 del presente **Avviso**.

Il **Richiedente**, pena l’esclusione o la revoca, in relazione al momento in cui se ne rileva il mancato rispetto, assume l’impegno di comunicare tempestivamente a Lazio Innova qualsiasi evento intervenuto successivamente alla presentazione della **Domanda** che incida sul possesso anche di uno solo requisito dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, aggiornando la relativa dichiarazione

Fase di concessione ed erogazione

Articolo 6 – Istruttoria delle richieste e concessione dell’Aiuto

Articolo 7 – Sottoscrizione dell’Atto di impegno e realizzazione del Progetto

Articolo 8 – Erogazione dell’Aiuto

Articolo 9 – Rinuncia, revoca e restituzione dell’Aiuto

Articolo 10 – Comunicazioni, Legge 241/90 e trattamento dei dati personali

Articolo 6 – Istruttoria delle richieste e concessione dell’Aiuto

L’iter procedimentale è “a sportello” e si articola nelle seguenti fasi:

- a. istruttoria;
- b. valutazione;
- c. concessione.

Istruttoria

Lazio Innova avvia l’istruttoria, secondo l’ordine di presentazione delle **Domande**, verificando:

- la correttezza dell’iter amministrativo di presentazione della **Domanda** (rispetto delle modalità e dei tempi);
- la completezza della richiesta;
- il possesso dei requisiti di ammissibilità da parte dei **Richiedenti** sulla base delle dichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000;
- nel caso il prestatore di servizi sia uno che rientri nella lettera e) di cui all’articolo 1, il possesso dei requisiti ivi previsti sulla base delle dichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000;

Resta inteso che le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, saranno verificate così come stabilito dall’art. 71 comma 1 del medesimo D.P.R. 445 del 28/12/2000, anche successivamente, con l’applicazione, nel caso di dichiarazioni mendaci, della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali, rispettivamente previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., come da ultimo rese più severe per effetto dell’articolo 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

Saranno comunque considerate non ammissibili e non integrabili:

- le **Domande** inviate fuori dai termini o con modalità diverse da quelle previste nel precedente art. 5;
- le **Domande** prive di preventivo, o contratto se già disponibile, e quelle il cui tale documento non riporta il prezzo;
- nel caso il prestatore di servizi rientri nella categoria di cui alla lettera e) dell’articolo 1, le **Domande** prive dell’apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti previsti, redatta in conformità al modello 4 riportato in Allegato all’**Avviso**.

In tutti gli altri casi, se necessario, in sede di istruttoria, Lazio Innova richiede il completamento della documentazione prevista, la regolarizzazione e/o il completamento delle dichiarazioni rese, ovvero i dati o chiarimenti necessari ai fini della verifica di ammissibilità. La richiesta sospende i termini dell’istruttoria fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa che dovrà pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta della stessa. Decorso tale termine il procedimento prosegue sulla base della documentazione disponibile.

Qualora dalle verifiche sull'ammissibilità formale la **Domanda** risulti non ammissibile, Lazio Innova, fatto salvo quanto disposto dall'art. 71 comma 3 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, ne dà comunicazione al **Richiedente** ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Il **Richiedente** può presentare, entro il termine di 10 giorni, le proprie eventuali controdeduzioni.

Lazio Innova fornisce gli elenchi delle richieste formalmente non ammissibili, con la relativa motivazione, alla **Direzione Regionale** che li approva con proprio provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul **BURL** e sul sito internet www.lazioinnova.it.

Valutazione

La **Commissione Tecnica di Valutazione**, con riferimento alle richieste risultate formalmente ammissibili, si esprime secondo i seguenti criteri di valutazione:

- (i) coerenza del **Progetto** con le finalità dell'**Avviso**;
- (ii) congruità e pertinenza delle Spese presentate.

La **Commissione Tecnica di Valutazione** valuta il singolo **Progetto** esprimendo per ogni criterio di ammissibilità tecnica una valutazione "adeguato" o "non adeguato". Sono ritenuti idonei solo i **Progetti** valutati "adeguati" in relazione ad entrambi i criteri di valutazione.

Concessione

Lazio Innova, all'esito dei lavori della **Commissione Tecnica di Valutazione**, fornisce alla **Direzione Regionale** gli elenchi dei **Progetti** idonei, idonei finanziabili, con relativo **Aiuto** concedibile, e non idonei.

La **Direzione Regionale** assume con determinazione dirigenziale i provvedimenti conseguenti che saranno pubblicati sul **BUR Lazio (Data della Concessione)**, nella sezione "amministrazione trasparente" del sito www.regione.lazio.it e sui siti internet www.lazioeuropa.it e www.lazioinnova.it.

La concessione dei **Contributi** può avvenire con più provvedimenti, via via che si determinano gli esiti dell'istruttoria, e può non seguire l'ordine di presentazione delle **Domande** a condizione che la dotazione finanziaria ancora disponibile consenta di finanziarie le **Domande** presentate in precedenza ma ancora in istruttoria.

Tutele per i Beneficiari

Il **Richiedente** potrà ricorrere avverso il provvedimento amministrativo al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua data di pubblicazione sul **BUR Lazio**.

Articolo 7 – Sottoscrizione dell'Atto di impegno e realizzazione del Progetto

Lazio Innova, entro 5 giorni dalla **Data di Concessione**, invia a mezzo **PEC** al **Beneficiario l'Atto di Impegno**, redatto in conformità con il modello riportato in allegato all'**Avviso**, che il **Legale Rappresentante** del **Beneficiario** deve sottoscrivere con **Firma Digitale** e trasmettere a Lazio Innova entro i successivi 15 giorni.

Qualora l'**Atto di Impegno** non sia sottoscritto entro i termini e con le modalità sopra indicate, Lazio Innova invia al **Beneficiario** una comunicazione, invitandolo ad adempiere entro 10 giorni. Decorso infruttuosamente tale ulteriore termine, il **Beneficiario** è considerato rinunciatario e Lazio Innova ne darà comunicazione immediata alla **Direzione Regionale** per le conseguenti determinazioni secondo la procedura prevista al successivo articolo 9.

Con la sottoscrizione dell'**Atto di Impegno**, i **Beneficiari** si impegnano a realizzare il **Progetto** in conformità a quello ammesso in sede di concessione, in osservanza dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e ad ottemperare a tutti gli altri obblighi indicati nell'**Avviso** e nell'**Atto di Impegno** tra cui:

- conservare in originale presso i propri uffici tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in originale relativa al **Progetto**, compresa quella inviata in copia a Lazio Innova;
- informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FSC entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione dell'**Atto di Impegno** e fino all'ultima erogazione, con le seguenti modalità:
 - fornendo sul sito web del **Beneficiario**, laddove esistente, una breve descrizione del **Progetto**, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando l'**Aiuto** ricevuto attraverso l'apposizione dei loghi dei finanziatori;
 - collocando almeno un poster con informazioni sul **Progetto** (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario attraverso l'apposizione dei loghi dei finanziatori, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della **Sede Operativa** a cui fa riferimento il **Progetto**;
- acconsentire e favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli disposti da Lazio Innova, dalla Regione Lazio e dai competenti organismi statali o europei, al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;
- fornire qualsiasi informazione richiesta per verificare e valutare l'efficienza e l'efficacia, dell'intervento pubblico disciplinato dall'**Avviso**.

Articolo 8 – Erogazione dell’Aiuto

L’**Aiuto** sarà erogato in una unica soluzione a saldo, previa richiesta di erogazione da presentarsi entro 180 giorni dalla **Data di Concessione**.

La richiesta di erogazione è prodotta da **GeCoWEB Plus** in conformità al modello riportato in allegato all’**Avviso**, dopo aver caricato a sistema con le modalità contenute nel documento “linee guida per la rendicontazione”, disponibili nella pagina dedicata all’**Avviso** del sito www.lazioinnova.it:

- a. la **Diagnosi Digitale** con i contenuti di cui all’articolo 1 sottoscritta digitalmente dal prestatore di servizi;
- b. copia del contratto o altro atto equivalente ai sensi degli artt. 1321 e ss. del c.c. (lettere d’incarico, preventivi e ordini accettati, altro) relativo all’acquisto della **Diagnosi Digitale**;
- c. copia delle fatture o dei documenti contabili di valore probatorio equivalente anche ai fini fiscali, relativi all’acquisto della **Diagnosi Digitale**;
- d. copia della documentazione che attesti l’avvenuto pagamento di tali fatture mediante uno dei **Mezzi di Pagamento Ammissibili**.

I documenti di cui alle lettere b), c) e d) devono indicare il **CUP** indicato nell’**Atto di Impegno**.

Nessuna documentazione deve essere presentata per i costi del personale a forfait di cui alla lettera B dell’articolo 4 che verranno eventualmente ricalcolati nella misura del 20% delle **Spese Ammesse** e correttamente rendicontate, fermo restando che non possono comunque superare l’importo ammesso.

La richiesta di erogazione deve essere sottoscritta digitalmente e caricata su **GeCoWEB Plus** per l’invio automatico della **PEC** di conferma al **Beneficiario**. La data di tale **PEC** è quella valida per il rispetto del termine per la presentazione della richiesta di erogazione.

Qualora la richiesta di erogazione non sia presentata entro i termini e con le modalità sopra indicate, Lazio Innova invia al **Beneficiario** una comunicazione, invitandolo ad adempiere entro 30 giorni. Decorso infruttuosamente tale ulteriore termine, propone alla **Direzione Regionale** la revoca dell’**Aiuto** concesso, applicando la procedura prevista al successivo articolo 9.

Nella modulistica in allegato all’**Avviso** è riportato il modello della richiesta di erogazione che sarà generata dal sistema **GeCoWEB Plus** e i modelli delle altre dichiarazioni da rilasciare, con le relative istruzioni. Ulteriori istruzioni sono contenute nel documento “linee guida per la rendicontazione”, disponibili nella pagina dedicata all’**Avviso** del sito www.lazioinnova.it.

Lazio Innova procederà alle necessarie verifiche di natura amministrativa sulla richiesta di erogazione e sulla relativa documentazione a corredo, anche mediante sopralluogo e riservandosi la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria. Il termine per l’invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la verifica è realizzata sulla base della documentazione disponibile.

Prima di procedere all'erogazione Lazio Innova verifica:

- la regolarità contributiva del **Beneficiario** tramite consultazione della banca dati "Durc On Line". In caso di **DURC** irregolare al momento dell'erogazione si applica la compensazione prevista dall'art. 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivamente modificato dall'art. 4 comma 5 della Legge 16 maggio 2014 n. 78;
- che il **Beneficiario** non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un **Aiuto** ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune ("Clausola Deggendorf"), tramite consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti. Qualora il **Beneficiario** sia destinatario di tale ordine di recupero e non abbia restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto, non si può procedere all'erogazione e l'**Aiuto** concesso è oggetto di revoca ai sensi del successivo articolo 9. In vigore del **Quadro Temporaneo** si applica, tuttavia, la compensazione prevista dall'art. 53 del D.L.34/2020.

L'importo dell'**Aiuto** erogato non può essere in alcun caso superiore a quello inizialmente concesso.

All'**Aiuto** si applica la ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2 del DPR 600/73 sulla parte di costi non capitalizzati; a tal fine, il **Beneficiario** rilascia una dichiarazione redatta in conformità al modello 7 riportato nell'Allegato all'**Avviso** indicante l'importo dei costi che si impegna a capitalizzare.

Articolo 9 – Rinuncia, revoca e restituzione dell’Aiuto

In caso di rinuncia, dovrà essere inviata esplicita comunicazione a Lazio Innova, comunque non oltre il termine per la realizzazione del **Progetto** di cui all’articolo 1. L’eventuale rinuncia non pregiudica gli effetti del provvedimento di revoca, qualora il procedimento di revoca sia stato già avviato ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90.

Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’art. 75 del DPR 445 del 28/12/2000, il provvedimento di concessione dell’**Aiuto** sarà revocato, integralmente o in misura parziale, dalla **Direzione Regionale**, su proposta di Lazio Innova che provvederà, altresì, alla successiva formale comunicazione all’interessato, nei seguenti casi:

- a. mancata sottoscrizione dell’**Atto di Impegno** entro i termini previsti nell’articolo 7 dell’**Avviso**;
- b. avvio del **Progetto** (data incarico, contratto o documento analogo) in data antecedente alla data di pubblicazione del presente **Avviso** sul **BUR Lazio**;
- c. mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei requisiti soggettivi previsti nell’articolo 2 dell’**Avviso** e nella relativa Appendice 2;
- d. il **Beneficiario** abbia reso dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, anche con riferimento ad altri procedimenti amministrativi; si configura altresì causa di revoca il caso in cui, se **Progetto** è realizzato da un soggetto di cui alla lettera e, dell’articolo 1, risultino mendaci le dichiarazioni rese da tale soggetto ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in relazione al possesso dei requisiti previsti;
- e. mancata presentazione della richiesta di erogazione e della relativa documentazione entro il termine di cui all’art. 8;
- f. i costi effettivamente sostenuti e correttamente rendicontati risultino inferiori a 10.000 euro;
- g. il **Beneficiario** non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l’esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, o incompleti per fatti insanabili imputabili al **Beneficiario**;
- h. il **Beneficiario** al momento dell’erogazione sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un **Aiuto** ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune e non abbia restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto (“Clausola Deggendorf). In vigenza del **Quadro Temporaneo** si applica, tuttavia la compensazione prevista dall’art. 53 del D.L.34/2020;
- i. il **Beneficiario** rilocalizzi l’attività imprenditoriale beneficiaria dell’**Aiuto** fuori dal territorio della regione Lazio, entro 5 anni a far data dall’erogazione dell’**Aiuto**;
- j. il **Beneficiario** rilocalizzi l’attività imprenditoriale beneficiaria dell’**Aiuto** fuori dagli Stati appartenenti allo Spazio Economico europeo, entro 10 anni a far data dall’erogazione dell’**Aiuto**;

- k. cessazione dell'attività imprenditoriale beneficiaria dell'**Aiuto** entro 5 anni a far data dall'erogazione dell'**Aiuto**, salvo il caso che tale cessazione sia dovuta a fallimento non fraudolento. In caso di liquidazione volontaria la revoca è parziale, mantenendo l'**Aiuto** spettante pro quota per il periodo di attività;
- l. il **Beneficiario** non ottemperi agli obblighi di pubblicità sull'**Aiuto** ricevuto sensi dell'art. 1 comma 125 quinquies della Legge. n.124 del 4 agosto 2017 (come introdotto dal D.L. 30 aprile n. 34 e relativa legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58), qualora ricada nel caso della restituzione integrale del beneficio ivi prevista al comma 125 ter;
- m. si siano verificate altre violazioni di legge e delle norme richiamate nell'**Avviso**;
- n. mancato rispetto degli obblighi previsti in capo al **Beneficiario** dall'**Avviso** o dall'**Atto d'Impegno**.

Resta salva la facoltà della Regione Lazio e di Lazio Innova di valutare nuovi casi di revoca, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, oltre al provvedimento di revoca, conseguiranno le ulteriori misure previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.

Al verificarsi di una o più cause di revoca, Lazio Innova, esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, trasmette alla **Direzione Regionale** la proposta per l'assunzione del provvedimento definitivo di revoca, e provvede, se del caso, al recupero delle somme erogate e non dovute, anche ricorrendo alla riscossione coattiva.

La dichiarazione di revoca dell'**Aiuto** determina l'obbligo da parte del **Beneficiario** di restituire le somme ricevute entro 15 giorni dalla comunicazione che ne dispone la restituzione, aumentate degli interessi calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca maggiorato di 500 punti base. Ove la revoca sia disposta per azioni o fatti non addebitabili al **Beneficiario** il termine per la restituzione è di 60 giorni e gli interessi sono calcolati al tasso ufficiale di riferimento senza maggiorazione.

Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, Lazio Innova e Regione Lazio si riservano di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

Articolo 10 – Comunicazioni, Legge 241/90 e trattamento dei dati personali

Tutte le comunicazioni previste dalla procedura amministrativa disciplinata dall'**Avviso** si intendono validamente effettuate all'indirizzo **PEC** del **Beneficiario** indicato nel **Formulario** o successivamente formalmente comunicato a Lazio Innova. Per i **Beneficiari** iscritti al **Registro delle Imprese Italiano** tali comunicazioni si intendono validamente effettuate anche all'indirizzo **PEC** ivi risultante.

L'indirizzo **PEC** di Lazio Innova valido ai fini dall'**Avviso** è incentivi@pec.lazioinnova.it.

Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Lazio Innova S.p.A., via Marco Aurelio, 26/A – 00184 – Roma con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.

Il responsabile per le attività delegate a Lazio Innova è il Direttore Generale pro tempore o suo delegato (tel. 06605160, e-mail: info@lazioinnova.it). Il responsabile dell'adozione dei provvedimenti finali è il Direttore pro tempore della **Direzione Regionale**.

Ai sensi della **Disciplina Privacy** si fa riferimento alla apposita informativa ivi prevista all'art. 13 che è messa disposizione del pubblico prima di completare la procedura di registrazione. In ogni caso il responsabile per la protezione dei dati (DPO) designato da Lazio Innova è contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@lazioinnova.it.

APPENDICI

Appendice 1 – Definizioni

Appendice 2 – Requisiti Generali di Ammissibilità

Appendice n. I – Definizioni

Ferma la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nell'Avviso sono utilizzate le seguenti definizioni

«**Aiuto di Stato**» o «**Aiuto**»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

«**Atto di Impegno**»: l'atto che regola i rapporti fra Lazio innova e il **Beneficiario** in linea con quanto previsto nell'**Avviso** e in conformità al modello riportato nell'allegato all'**Avviso**.

«**Avviso**»: è il presente avviso pubblico che ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990, definisce la procedura amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione degli **Aiuti** stabilendo, la forma e la misura dell'**Aiuto**, i **Beneficiari**, i criteri di ammissibilità, gli obblighi dei **Beneficiari** e i motivi e le modalità di revoca e di recupero dell'**Aiuto**. A tal fine disciplina, inoltre, le funzioni della struttura regionale competente, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca («**Direzione Regionale**») e quelle di Lazio Innova a cui sono affidati i compiti di gestione dell'**Avviso**.

«**Beneficiario**»: la **MPMI** a cui è concesso l'**Aiuto** previsto dall'**Avviso**.

«**BUR Lazio**»: Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

«**Commissione Tecnica di Valutazione**»: l'organismo collegiale deputato ad effettuare le valutazioni delle richieste presentate a valere sull'**Avviso**, nominato dal Direttore Regionale allo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca e composto da: il Direttore Regionale, che lo presiede, il dirigente di un'Area della Direzione regionale competente e il Direttore Generale di Lazio Innova, o loro delegati.

«**Costi Ammissibili**»: la somma delle «**Spese Ammissibili**» da rendicontare, di cui alla lettera A dell'articolo 4, e dei costi di cui alla lettera B del medesimo articolo, calcolati forfettariamente applicando alle **Spese Ammissibili** la percentuale indicata nello stesso articolo 4 e poi eventualmente ricalcolati sulle **Spese Ammissibili** correttamente rendicontate, se inferiori a quelle ammesse, applicando la medesima percentuale.

«**CUP**»: Il Codice Unico di Progetto che identifica un progetto d'investimento pubblico, inclusi gli incentivi a favore di attività produttive, introdotto con l'art. 11 della legge n.3/2003.

«**Data di Concessione**»: è la data di pubblicazione sul **BUR Lazio** del provvedimento che concede l'**Aiuto** a seguito del procedimento disciplinato dell'**Avviso** e considerata tale anche ai sensi della disciplina del Registro Nazionale degli Aiuti.

«**Diagnosi Digitale**»: la relazione avente i contenuti minimi previsti nell'articolo 1 dell'**Avviso**, realizzata da uno dei prestatori di servizi aventi i requisiti stabiliti nel medesimo articolo.

«**Disciplina Privacy**»: il Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali («**GDPR**») e il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018).

«**Disciplina Trasparenza**»: gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n.136 del 13 agosto 2010 (come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010), il D. Lgs. n. 33 del 14 aprile 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), l'art. 1 comma 125 *quinquies* della Legge. n.124 del 4 agosto 2017 (come introdotti dal D.L. 30 aprile n. 34 e relativa legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58) e l'art. 20 della Legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996.

«**Domanda**»: il modulo di richiesta del **Aiuto**, autocomposto dal sistema **GeCoWEB Plus** in conformità al modello riportato nell'Allegato all'**Avviso**, da sottoscrivere con **Firma Digitale** da parte del **Legale Rappresentante dell'Impresa Richiedente** l'**Aiuto** e caricare a sistema con le modalità indicate nell'**Avviso**.

«**DURC**»: Documento Unico di Regolarità Contributiva.

«**Firma Digitale**»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di un firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, ss.mm.ii. e relative norme tecniche).

«**Formulario**»: modulo che contiene gli schemi e le informazioni richieste dall' **Avviso** per la valutazione del **Progetto** presentato e della richiesta di Aiuto. Il **Formulario** può essere compilato solo on-line attraverso il sistema **GeCoWEB Plus** ed un suo fac-simile e le relative istruzioni per la compilazione sono riportate nelle "istruzioni per l'uso di GeCoWEB Plus" disponibili nella pagina dedicata del sito www.lazioinnova.it.

«**GeCoWEB Plus**»: la piattaforma digitale di Lazio Innova per l'accesso ai contributi europei e della Regione Lazio, accessibile o dal sito www.lazioinnova.it. Il sistema permette di associare le persone fisiche ivi registrate con l'identità elettronica delle imprese iscritte al **Registro delle Imprese Italiano** attraverso la Carta Nazionale dei Servizi – CNS (smart-card o token USB e relativo PIN rilasciato dalle CCIAA o soggetti da loro abilitati) e il sito www.imprsainungiorno.gov.it.

«**Impresa**»: ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma e natura giuridica (pubblica o privata). Sono tali i **Titolari di Partita IVA** e altri enti che svolgono attività commerciale e titolari di partita IVA.

«**Impresa in Difficoltà**»: in conformità al comma 18 dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 e fatte salve le precisazioni ivi previste, sono le **PMI** che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:

- nel caso di società con responsabilità limitata al proprio patrimonio per i debiti della società, costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- qualora l'**Impresa** sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'**Impresa** abbia ricevuto un **Aiuto** per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento pubblico o si sia estinta la garanzia pubblica che assiste il finanziamento, o abbia ricevuto un **Aiuto** per la ristrutturazione e sia ancora soggetta al piano di ristrutturazione.

Il **Quadro Temporaneo** ha previsto che aiuti della sezione 3.1 possono essere concessi alle **Piccole Imprese** (incluse le **Micro Imprese**) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto **Aiuti** per il salvataggio o **Aiuti** per la ristrutturazione (ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) o previgenti).

«**Impresa Unica**»: l'insieme di **Imprese**, come definito all'art. 2 (2) del il Reg. (UE) N. 1407/2013, tra le quali al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito esista almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- e. le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'Impresa Unica.

«**Legale Rappresentante**»: le persone fisiche che hanno il potere di rappresentare una persona giuridica nei rapporti con i terzi; ai fini dell'**Avviso per Legale Rappresentante** si intende:

- nel caso di **Titolari di Partita IVA**, il **Titolare di partita IVA** medesimo;
- nel caso di soggetti iscritti al **Registro delle Imprese Italiano**, la persona fisica che da tale Registro risulta avere i poteri per impegnare legalmente il soggetto iscritto;
- nel caso di soggetti iscritti al **Registro delle Imprese** di altri Stati membri della UE (imprese estere), il revisore legale o l'avvocato abilitato ad esercitare la professione in Italia a cui è stato conferito l'incarico di rappresentare tale impresa estera, come risulta dall'apposita documentazione allegata al **Formulario**.

«**MPMI**»: (Micro, Piccola e Media Impresa) l'**Impresa** che soddisfa i requisiti di cui l'Allegato I del Reg. (UE) 651/2014 (Definizione di **MPMI**), con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione:

Dimensione	Occupati (ULA)	Fatturato annuo	Tot. attivo di bilancio
Micro Impresa	< 10	≤ € 2 Mln	≤ € 2 Mln
Piccola Impresa	≥10; <50	≤ € 10 Mln	≤ € 10 Mln
Media Impresa	≥50; <250	≤ € 50 Mln	≤ € 43 Mln

Fermi restando i maggiori dettagli previsti nella normativa di riferimento, nell'allegato 1 del Reg. (UE) 651/2014 e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché in tutta la disciplina applicabile:

- a. gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue («**ULA**»), il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività) devono fare riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato o in mancanza all'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- b. è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività);
- c. se un'impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di micro, piccola, media o grande impresa solo se questo scostamento avviene per due anni consecutivi;
- d. per le **Imprese non Autonome** dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle Imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono **Imprese Collegate** e, pro quota, delle Imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono **Imprese Associate** (e delle Imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono loro **Imprese Collegate**);
- e. un'impresa non è una **MPMI** se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatte salve le limitate eccezioni previste nell'Allegato I al Reg. (UE) 651/2014 (si veda la nota nella definizione di **Impresa Associata**).

A tal fine rilevano le seguenti ulteriori definizioni:

«**Imprese Collegate**»: in conformità all'allegato I al Reg. (UE) 651/2014 sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano la definizione di **Impresa Unica** ed inoltre le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo "stesso mercato rilevante" o su "mercati contigui".

Come stabilito dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, si considerano operare sullo "stesso mercato rilevante" le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su "mercati contigui" le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).

«**Imprese Associate**»: in conformità all'allegato I al Reg. (UE) 651/2014 e fatte salve le limitate eccezioni ivi previste⁵, sono tutte le imprese non classificate come **Imprese Collegate** tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più **Imprese Collegate**, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

«**Impresa Autonoma**»: qualsiasi impresa non classificata come **Impresa Associata** o come **Impresa Collegata** ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) 651/2014.

«**Mezzi di Pagamento Ammissibili**»: i mezzi di pagamento di seguito indicati:

- bonifico bancario (o SCT - Sepa Credit Transfer),
- ricevuta bancaria,
- RID (o SDD - Sepa Direct Debit),

Affinché tali pagamenti siano ammissibili devono inoltre risultare addebitati su conti correnti bancari o postali intestati al **Beneficiario**. Non sono ammesse compensazioni in qualunque forma. Le spese sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate, ad esempio in contanti o tramite assegni bancari, non sono considerate ammissibili.

«**Parti Correlate**»: ai fini del presente **Avviso** si intendono **Parti Correlate** con il **Beneficiario** quelle così definite dalla pertinente normativa contabile, salvo che per i rapporti scaturenti dal **Progetto** o comunque ivi chiaramente rappresentati. Sono comunque **Parti Correlate** ai fini del presente **Avviso**, le **Imprese Collegate** e **Associate** al **Beneficiario** e le persone fisiche che, o nel caso delle persone giuridiche quelle i cui i titolari, amministratori o soci, siano:

- a. **Legale Rappresentante**, amministratore, o socio del **Beneficiario**;
- b. coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del **Legale Rappresentante**, o amministratore o socio controllante del **Beneficiario**.

«**PEC**»: Posta Elettronica Certificata. Tutte le comunicazioni previste dall'**Avviso** si intendono validamente effettuate agli indirizzi previsti all'art. 8 dell'**Avviso**, essendo equiparate a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale"). La data di invio della **PEC** è quella certificata nella ricevuta di avvenuta consegna ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DPR n. 68 e dell'art. 37, comma 4, lettera c), del DPCM 30 marzo 2009, relativo quest'ultimo alla validazione temporale dei documenti informatici.

«**Progetto**»: l'acquisto di una **Diagnosi Digitale** prevista all'articolo 1 dell'**Avviso** e con le caratteristiche ivi stabilite.

«**Quadro Temporaneo**» o «**Q.T**»: il "Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" adottato dalla Commissione UE il 19 marzo 2020 con la Comunicazione C (2020) 1863 e modificato con le Comunicazioni C (2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021. Al 17 giugno 2021 la scadenza del **Quadro Temporaneo** è fissata al 31 dicembre 2021, tuttavia la Commissione Europea sta consultando gli Stati membri per una eventuale proroga anche parziale.

«**Registro delle Imprese**»: il Registro delle Imprese istituito dall'art. 2188 del Codice Civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio («**Registro delle Imprese Italiano**») ovvero registro equivalente in uno Stato membro della Unione Europea o di uno Stato equiparato.

«**Richiedente**»: il soggetto giuridico, dotato di capacità di agire, che richiede l'**Aiuto** previsto dall'**Avviso**. Si precisa che per **Richiedente** non si intende l'incaricato che si registra su **GeCoWEB Plus** ma il soggetto che

⁵ Non sono considerate **Imprese Associate** i soci che detengono una partecipazione in misura pari o superiore al 25%, ma comunque inferiore alla maggioranza (in quanto altrimenti sarebbero considerate **Imprese Collegate**), che rientrano nelle seguenti categorie: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate (*business angels*) – a condizione che il totale investito da tali soggetti non sia superiore a 1.250.000 euro; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila abitanti.

si candida come **Beneficiario** dell'**Aiuto** presentando la **Domanda** e sottoscrivendola in proprio, se è un **Titolare di partita IVA**, o tramite il suo **Legale Rappresentante**, se è una persona giuridica.

«**Sede Operativa**»: si intende una unità locale nella quale si realizza l'attività imprenditoriale che beneficia della **Diagnosi Digitale** Tale **Sede Operativa** deve risultare al **Registro delle Imprese Italiano** per i soggetti ivi iscritti, o è la residenza fiscale nel caso degli altri **Beneficiari**.

«**Settori Esclusi**»: i settori di attività economica esclusi ai sensi dell'art. 1 (Campo di applicazione) e ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 651/2014, delle attività finanziarie e assicurative (Sez. K ATECO) e delle attività immobiliari (Sez. L ATECO). Non possono essere concessi aiuti ad imprese operanti (i) nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, (ii) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (Allegato I del TFUE), (iii) nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi previsti ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) 651/2014 e dell'art. 1 del **De Minimis**; in particolare, con riferimento al precedente punto (iii), potranno beneficiare del sostegno le sole imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli la cui attività non deve essere collegata al conferimento da parte del produttore agricolo. Sono inoltre escluse:

- a. le attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
- b. la produzione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi. Le esclusioni di cui al presente punto non si applicano qualora l'attività sia svolta congiuntamente ad altra non esclusa;
- c. la fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica qualora il **Progetto** sia rivolto in via esclusiva ad ambito applicativo civile;
- d. il gioco di azzardo e la pornografia;
- e. il settore informatico - ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettroniche specificamente finalizzati a sostenere:
 - qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da (a) a (d), oppure
 - il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure destinati a permettere:
 - di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati, oppure
 - di scaricare illegalmente dati elettronici.
- f. con riferimento al settore delle scienze della vita: il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici;
- g. le ricerche che utilizzano tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato IA, parte 1 della Dir. 2001/18/CE e ss.mm.ii., finalizzate alla creazione varietale o alla selezione animale per l'impiego in agricoltura.

«**Titolare di partita IVA**»: soggetto giuridico equiparato alle Imprese dall'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in quanto soggetto che esercita attività economica, che non è tenuto all'iscrizione al **Registro delle Imprese**; ove non diversamente specificato, la disciplina prevista nel presente Avviso per le Imprese si intende applicata anche ai **Titolari di partita IVA**.

Appendice n. 2 – Requisiti Generali di Ammissibilità

1. Requisiti da possedere alla data di presentazione della Domanda:

- a. Possedere una situazione di regolarità contributiva attestata tramite autocertificazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000. Tale requisito verrà verificato in sede di domanda da Lazio Innova secondo quanto previsto nella normativa di riferimento, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti e le conseguenze anche di natura penale previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, inasprite dal D.L. 34/2020.

2. Requisiti da possedere alla data di presentazione della Domanda e da mantenere fino alla Concessione dell'Aiuto:

- b. Aver restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione da parte delle autorità statali e regionali, non per effetto di una decisione della Commissione Europea.
- c. Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e ss.mm.ii. e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.
- d. Non avere ricevuto **Aiuti di Stato** per il salvataggio sotto forma di prestiti pubblici o con garanzia pubblica, ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) o previgenti, oppure avere rimborsato tali prestiti.
- e. Non avere ricevuto **Aiuti di Stato** per la ristrutturazione, ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) o previgenti, oppure non esse più soggetti al piano di ristrutturazione oggetto dell'Aiuto.

3. Requisiti da possedere alla data di presentazione della Domanda e da mantenere fino alla data di erogazione:

- a. Non operare o andare ad operare per effetto del **Progetto** nei **Settori Esclusi**;
- b. Non risultare destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Tale requisito deve essere posseduto da tutte le persone fisiche identificate dalla norma, diverse a seconda della tipologia di Richiedente e Beneficiario, a titolo esemplificativo si tratta del:

- il Libero Professionista medesimo, se il Richiedente o Beneficiario è un Libero Professionista;
- il titolare e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente o Beneficiario è una impresa individuale (anche denominata ditta individuale);
- tutti i soci e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente o Beneficiario è una società in nome collettivo (S.N.C.);
- tutti i soci accomandatari e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente o Beneficiario è una società in accomandita (S.A.S o S.A.P.A.);
- l'amministratore unico o tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di Richiedente o Beneficiario con meno di quattro soci, se il Richiedente è un altro tipo di società (S.R.L, S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio di maggioranza del Richiedente o Beneficiario con meno di quattro soci, sia a sua volta una persona giuridica sono, Soggetti di cui all'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le persone fisiche che abbiano uno dei rapporti previsti nella presente definizione con tale socio e così via reiterando;
- le persone fisiche cessate da una delle cariche e ruoli di cui alle precedenti lettere da c) a e) nell'anno antecedente la data di presentazione della Domanda, qualora il Richiedente o Beneficiario non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
- il responsabile unico del procedimento (RUP) o il dirigente del servizio (dipartimento, etc.) cui l' Aiuto è destinato o comunque riferibile, per gli Enti che non rientrano nei casi precedenti.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il Legale Rappresentante di ogni singolo Richiedente potrà dichiarare, per quanto a sua conoscenza, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera i), sottoscrivendo tale dichiarazione con Firma Digitale, anche con riferimento agli altri Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rilevanti per il Richiedente.